



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA

Bando

**Capitale Umano ad Alta Qualificazione
2015**

Soggetto Attuatore



**SARDEGNA
RICERCHE**

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

Premesso che l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, istituita all'art.1 della Legge regionale n.20 del 5 agosto 2015, è struttura tecnico-operativa cui la Regione ha affidato la promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico; supporta, su preciso mandato, l'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare nella programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali in tali campi;

Premesso che nel mese di novembre 2015, con apposita convenzione per l'attuazione di interventi in materia di ricerca e innovazione a valere sulla L.R.7/2007, l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione (di seguito RAS-CRP) ha individuato Sardegna Ricerche quale Soggetto Attuatore in qualità di Supporto all'Amministrazione nelle attività di valutazione e/o gestione di programmi di ricerca scientifica, specificatamente in ordine al bando L.R. 7/2007 annualità 2015 "Capitale umano ad alta qualificazione".

Con il presente bando Sardegna Ricerche, intende proseguire nell'azione di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna e favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e presenti presso gli Atenei sardi e gli istituti e/o Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sedi in Sardegna, l'Agenzia regionale AGRIS, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere sostenendo progetti di ricerca promossi da giovani ricercatori al fine di rafforzare le basi scientifiche regionali anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative nazionali e europee di ricerca.

I progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità)

1. Il presente bando per l'assegnazione di contributi a favore di progetti di ricerca di base è rivolto a Professori e Ricercatori strutturati, anche con contratto a Tempo Determinato per tutta la durata del progetto, presso gli atenei sardi statali o non statali, gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Miur con sede in Sardegna, al personale dell'Agenzia regionale Agris, e al personale Medico delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna, che:
 - a) siano residenti in Sardegna e svolgano una attività di ricerca presso una realtà qualificata avente sede in Sardegna;
 - b) non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data dell'11 gennaio 2016;

Articolo 3

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Il presente bando, è adottato da Sardegna Ricerche in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
 - a) I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in particolare con gli obiettivi di Horizon 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente -sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione- e l'iniziativa faro "Unione per l'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
 - b) Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei

Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;

- c) Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;
- d) La normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;(Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01)
- e) La Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- f) La Delibera della Giunta Regionale n° 44/19 del 8 settembre 2015.

Articolo 4

(Dotazione finanziaria e ripartizione nelle Aree tematiche di ricerca)

1. Le risorse finanziarie destinate dal presente bando sono pari a Euro 2.020.000 (Duemilioniventimila/00).
2. Nella definizione del criterio per la ripartizione delle risorse suindicate nelle 14 aree tematiche di ricerca, secondo quanto riportato nella seguente tabella, si è tenuto conto del numero dei ricercatori attivi presenti nelle medesime aree.

Area	Contributo RAS nella percentuale dell'80% del costo per progetto	Numero progetti finanziabili	Risorse stanziare
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche	40.000	4	160.000
Area 02 - Scienze fisiche	60.000	1	60.000
Area 03 - Scienze chimiche	60.000	2	120.000
Area 04 - Scienze della terra	60.000	1	60.000
Area 05 - Scienze biologiche	60.000	4	240.000
Area 06 - Scienze mediche	60.000	2	120.000
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	60.000	3	180.000
Area 08 - Ingegneria civile e Architettura	60.000	1	60.000
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	60.000	3	180.000
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	40.000	5	200.000
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche e Scienze psicologiche	40.000	5	200.000
Area 12 - Scienze giuridiche	40.000	4	160.000
Area 13 - Scienze economiche e statistiche	40.000	5	200.000
Area 14 - Scienze politiche e sociali	40.000	2	80.000
Totale risorse stanziare		42	2.020.000

Articolo 5

(Costi ammissibili e intensità dell'Aiuto)

1. L'aiuto è concesso nella misura dell'80% del costo dell'intero progetto. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.
2. In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e innovazione, sono ammissibili i sotto citati costi ripartiti secondo le seguenti categorie:
 - a) Personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale. Il costo, ammissibile nella misura massima del 20% del costo totale del progetto, è determinato sulla base del costo orario del personale dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da "time sheets" adeguatamente compilati e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto. Tale percentuale di costo del 20% potrà essere imputata come quota di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente.
 - b) Spese per borse e/o assegni di ricerca attivati specificamente per la ricerca proposta;
 - c) Spese per acquisizione di servizi esterni;
 - d) Materiale inventariabile, materiale bibliografico e materiale di consumo;
 - e) Spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni; altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca;
 - f) Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale calcolato in base al costo orario dello stesso, di cui al precedente punto a).

Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione)

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 interessati a partecipare al presente Bando devono presentare la domanda di partecipazione utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale. Il sistema prevede, prima di poter caricare la propria domanda, l'accreditamento attraverso il sistema unico di autenticazione regionale (IDM).
2. Per accedere alla piattaforma informatica di presentazione delle domande è sufficiente l'utilizzo della prima parte della password inviata dal sistema al momento dell'accreditamento. E' comunque data facoltà all'utente di richiedere la seconda parte della password secondo le modalità specificate nella mail.
3. Per coloro i quali risultino già accreditati al sistema IDM, rimangono validi i dati di accesso precedentemente acquisiti. In caso di inattività all'interno del sistema IDM per più di 3 mesi, il sistema guiderà l'utente al cambio password (password scadute); in caso di inattività per più di 6 mesi sarà necessario inviare una mail all'indirizzo idm@regione.sardegna.it per richiedere lo sblocco dell'utente (account scaduto), indicando le proprie generalità e il codice fiscale. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il servizio di assistenza IDM al numero 070 2796325 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
4. I soggetti di cui al precedente articolo 2 devono presentare la domanda di partecipazione generata dal sistema informatico con i relativi allegati, in plico sigillato riportante la dicitura "Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 annualità 2015 – Capitale Umano ad Alta Qualificazione" e indirizzata a "Sardegna Ricerche – via Palabanda 9 09123 Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, OVVERO consegnato a mano, o con posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@cert.sardegna.com, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 11 gennaio 2016.
5. Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale nel caso di invio della domanda tramite posta.
6. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) La domanda di presentazione generata dal sistema informativo con il codice identificativo del protocollo corredata dai seguenti allegati:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
 - Curriculum vitae (formato europeo) redatto in carta semplice, debitamente datato e firmato dal candidato;
 - Informazioni sulla proposta progettuale così come generata dal sistema (Allegato B);
 - Autocertificazione titoli così come generata dal sistema (Allegato C);
7. La mancanza o incompletezza della documentazione di cui sopra o il mancato inserimento della domanda nella piattaforma informatica comporterà l'esclusione della domanda di partecipazione.

Articolo 7

(Valutazione delle proposte)

1. La valutazione delle proposte pervenute avverrà attraverso tre distinte fasi:
- Fase 1. Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione;
- Fase 2. Valutazione dei titoli presentati;
- Fase 3. Valutazione della proposta progettuale di ricerca.

Articolo 8

(Fase 1 e Fase 2)

(Verifica ammissibilità formale e criteri di valutazione dei titoli).

1. Fase 1: Gli uffici di Sardegna Ricerche competenti in materia di ricerca scientifica provvederanno ad effettuare la verifica di ammissibilità formale delle proposte.
2. Fase 2: La valutazione dei titoli presentati, in allegato alla domanda di partecipazione come indicato all'articolo 6, del presente bando, verterà in particolare sulla qualità delle pubblicazioni prodotte e indicate dai candidati. A seguito delle risultanze, gli uffici di Sardegna Ricerche provvederanno a stilare la graduatoria così come definito al successivo articolo 9.
3. Potranno essere presentate un massimo di 10 pubblicazioni con allegati indici di qualità. Almeno 8 devono essere prodotte negli ultimi 5 anni.
4. Le pubblicazioni saranno valutate mediante gli indici di qualità sotto riportati . Per gli articoli su rivista, si utilizzerà il quartile di collocazione della rivista (A-D) calcolato sull'impact factor mediano del settore scientifico di riferimento, ottenuto dal database ISI. In caso la rivista sia classificata in più discipline, si utilizzerà la classificazione più favorevole al candidato. Il calcolo del quartile della rivista dovrà essere relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo presentato (a stampa o online) o, qualora questo valore non sia ancora disponibile, all'anno immediatamente precedente quello di pubblicazione dell'articolo. I punteggi corrispondenti a ciascuna pubblicazione dovranno essere inseriti dal proponente sulla base delle indicazioni riportate:
 - i) Articoli su rivista fascia A; primo, ultimo nome o corresponding author: **punti 4**
 - ii) Articoli su rivista fascia B; primo, ultimo nome o corresponding author: **punti 3**
 - iii) Articoli su rivista fascia C; primo, ultimo nome o corresponding author: **punti 2**
 - iv) Articoli su rivista fascia D; primo, ultimo nome o corresponding author: **punti 1**
 - v) Articoli su rivista fascia A; nome in posizione indiscriminata: **punti 3**
 - vi) Articoli su rivista fascia B; nome in posizione indiscriminata: **punti 2**
 - vii) Articoli su rivista fascia C; nome in posizione indiscriminata: **punti 1**

- viii) Articoli su rivista fascia D; nome in posizione indiscriminata: **punti 0,5**
- ix) Articoli su altre riviste non in fascia A-D con ISSN/ISBN; nome in posizione indiscriminata: **punti 0,25**
- x) Monografie e contributi in volume su pubblicazione internazionale; primo o ultimo nome o corresponding author: **punti 3**
- xi) Monografie e contributi in volume su pubblicazione internazionale; nome in posizione indiscriminata: **punti 2**
- xii) Monografie e contributi in volume su pubblicazione nazionale; primo o ultimo nome o corresponding author: **punti 2**
- xiii) Monografie e contributi in volume su pubblicazione nazionale; nome in posizione indiscriminata: **punti 1**
- xiv) Traduzioni, recensioni, note a sentenza, proceedings di convegno su pubblicazione internazionale; primo o ultimo nome: **punti 0,5**
- xv) Traduzioni, recensioni, note a sentenza, proceedings di convegno su pubblicazione internazionale; nome in posizione indiscriminata: **punti 0,25**
- xvi) Traduzioni, recensioni, note a sentenza, proceedings di convegno su pubblicazione nazionale; primo o ultimo nome: **punti 0,3**
- xvii) Traduzioni, recensioni, note a sentenza, proceedings di convegno su pubblicazione nazionale; nome in posizione indiscriminata: **punti 0,15**.
- xviii) Per le pubblicazioni ove esista la modalità basata sull'ordine alfabetico, si intende il massimo punteggio previsto.
- xix) Per ciascuna pubblicazione dovrà essere aggiunto, a cura del candidato, un punteggio relativo alle citazioni, secondo i valori presenti nei database di ISI.

Citazioni:

< 5 **nessun punteggio aggiuntivo**
 6 - 20; **1 punto**
 21 - 40; **2 punti**
 > 40; **3 punti**

5. Alle domande di partecipazione escluse dalla verifica di ammissibilità formale, verrà data comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Articolo 9

(Graduatoria ammessi alla valutazione della proposta progettuale di ricerca)

1. Sulla base dell'esito della valutazione dei titoli, per ognuna delle 14 aree disciplinari, gli uffici di Sardegna Ricerche provvederanno a stilare una graduatoria delle domande di partecipazione ammissibili alla terza fase di valutazione.
2. Saranno ammesse alla terza fase di valutazione un numero di domande pari al doppio del numero di progetti finanziabili per ciascuna area tematica di ricerca, così come indicato nella tabella di cui al precedente articolo 4.
3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet di Sardegna Ricerche e tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all'esito del procedimento.
4. Ai presentatori delle domande ammesse alla terza fase di valutazione sarà data comunicazione per la presentazione dei rispettivi progetti di ricerca che potranno essere oggetto del sostegno regionale.

Articolo 10

(Fase 3)

(Presentazione del progetto di ricerca)

1. I partecipanti di cui al punto 4 del precedente articolo, in qualità di coordinatori di progetto (*principal investigator PI*), saranno chiamati a presentare il progetto di ricerca da sottoporre alla terza fase di valutazione, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 9.
2. La presentazione del progetto avverrà tramite inserimento dello stesso all'interno della piattaforma informatica messa a disposizione per il Bando. Nella definizione del gruppo di ricerca i coordinatori (*principal investigator PI*) dovranno indicare per ciascun componente: nome e cognome, data di nascita, qualifica, struttura di riferimento, oltre alla disponibilità temporale prevista. La partecipazione al gruppo di ricerca è ammissibile limitatamente ai soggetti indicati all'art. 2 comma 1 del presente bando. Possono essere, inoltre, inseriti nel gruppo di ricerca gli assegnisti, i borsisti e i dottorandi, diversi da quelli specificamente attivati e retribuiti sulle risorse del presente bando, che svolgano una attività di ricerca presso una realtà qualificata avente sede in Sardegna e non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data del 11 gennaio 2016.
3. I coordinatori di progetto hanno la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto di ricerca, mentre la gestione amministrativa dei contributi è affidata alla struttura di appartenenza/ospitante, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità, secondo quanto previsto dalla Convenzione di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11

(Valutazione dei progetti da parte di referee qualificati e graduatoria ammessi al contributo)

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata con l'apporto di esperti esterni (*Referee*), nel numero di almeno due per ciascuna delle aree tematiche. Per garantire lo svolgimento delle valutazioni Sardegna Ricerche si avvale di revisori anonimi che non operino nel territorio regionale. Per le operazioni di valutazione, Sardegna Ricerche, potrebbe avvalersi di terzi a cui affidare l'intero processo. Secondo quanto previsto dalla LR n. 7/2007, art. 11. I progetti saranno dichiarati idonei sulla base dei criteri di seguito elencati:
 - a) Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (**max. 60 punti**):
 - i) Qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi): **max. 35 punti**;
 - ii) Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: **max. 10 punti**;
 - iii) Rilevanza e potenzialità innovativa in termini di potenziale sviluppo sperimentale e ricaduta sul territorio: **max. 5 punti**;
 - iv) Congruità del Budget dei costi del progetto: **max 10 punti**.
 - b) Caratteristiche dell'organizzazione del progetto (**max. 40 punti**):
 - i) Qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: **max. 10 punti**;
 - ii) Qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: **max. 20 punti**;
 - iii) Qualificazione scientifica ed esperienze del proponente anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: **max. 10 punti**.
2. Sulla base dell'esito della valutazione tecnico scientifica delle proposte progettuali trasmesse dai referee, gli uffici di Sardegna Ricerche provvederanno a stilare la graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo. In caso di parità di punteggio tra diverse proposte progettuali, prevarrà la proposta presentata dal *principal investigator PI* più giovane.

3. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet di Sardegna Ricerche e tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all'esito del procedimento.
4. Ai soli ammessi al contributo verrà formalmente comunicato l'esito della valutazione scientifica, al fine di poter predisporre gli atti conseguenti e necessari alla stipula delle relative convenzioni di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

(Convenzione e attuazione dei progetti di ricerca)

1. A seguito della comunicazione degli esiti della valutazione finale, verrà richiesta l'accettazione degli stessi da parte del ricercatore, propedeutica alla sottoscrizione di una specifica convenzione che dovrà essere sottoscritta dagli Enti di appartenenza e dal giovane ricercatore in qualità di responsabile scientifico.
2. La convenzione regola le modalità di attuazione delle attività ammesse al contributo e definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, le modalità di pagamento e di rendicontazione, la durata massima del progetto, nonché tutti gli adempimenti del soggetto vincitore previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, oltre alle altre disposizioni impartite dall'amministrazione regionale. La convenzione inoltre, dovrà prevedere l'impegno da parte del medesimo soggetto vincitore, alla elaborazione di una reportistica periodica dell'attività svolta, sottoforma di relazione di attività, che potrà essere oggetto di valutazione. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.
3. Gli Enti di appartenenza/ospitanti dei proponenti, dovranno garantire le attività di gestione, di monitoraggio e rendicontazione dei progetti.
4. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione.
5. I soggetti proponenti sono tenuti a presenziare, ove richiesto, alle manifestazioni organizzate dalla Regione per mostrare i progressi e lo stato di avanzamento del progetto o gli eventuali risultati raggiunti.
6. I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente bando, saranno regolati dalle norme comunitarie, nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto in materia.

Articolo 13

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1. Il contributo sarà erogato da Sardegna Ricerche attraverso accredito su apposito conto corrente intestato alle università e agli enti a cui afferiscono i ricercatori risultati vincitori e, ove previsto, con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca.
2. Sardegna Ricerche provvederà a stipulare le convenzioni, di cui al precedente articolo 12, con le strutture di appartenenza/ospitanti dei soggetti beneficiari, che assumono le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti di loro competenza.

Articolo 14

(Clausola risolutiva)

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 15

(Riservatezza delle Informazioni)

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati da Sardegna Ricerche esclusivamente ai fini del procedimento e della individuazione dei beneficiari dei contributi,

garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 16

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

1. Tutte le comunicazioni inerenti il bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione del proponente.

Articolo 17

(Disposizioni Finali)

1. Sardegna Ricerche si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile unico del procedimento del Bando "Ricerca di base L.R.7/2007 annualità 2013" è la dottoressa Alessandra Atzeni

Per informazioni e assistenza Sardegna Ricerche

Ufficio Staff Direzione Generale

Alessandra Atzeni

Web: www.sardegna ricerche.it

E-mail: atzeni@sardegna ricerche.it